

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante ex art. 77 NTO

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Idraulica

PI	adozione con DCC n.46 del 08.11.2016	approvazione con DCC n.06 del 21.03.2017	entrata in vigore il 20.04.2017
PI var.1	adozione con DCC n.46 del 08.02.2018	approvazione con DCC n.16 del 30.04.2018	entrata in vigore il 31.05.2018
PI var.2	adozione con DCC n.08 del 07.03.2019	approvazione con DCC n.45 del 14.11.2019	entrata in vigore il 08.12.2019
PI var.3	adozione con DCC n.28 del 29.09.2020	approvazione con DCC n.52 del 31.12.2020	entrata in vigore il 04.02.2021
PI var. UNESCO	adozione con DCC n.38 del 03.08.2021	approvazione con DCC n.45 del 28.09.2021	entrata in vigore il 23.10.2021
PI var.4	adozione con DCC n.21 del 30.04.2021	approvazione con DCC n.53 del 29.11.2021	entrata in vigore il 24.12.2021
PI var. ex art. 77 delle NTO		approvazione con DCC n.54 del 29.11.2021	entrata in vigore il 24.12.2021
PI var.5 ex LR 14/2019	adozione con DCC n.03 del 23.03.2023	approvazione con DCC n.31 del 29.06.2023	entrata in vigore il 16.08.2023

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo

SINDACO

Gianni Montesel

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Vincenza Scarpa

SERVIZIO URBANISTICA


Eddy Dall'Anese

Paola Ceschin

SEGRETARIO

Mauro Giavi

novembre 2023



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

Variante puntuale ai sensi dell'articolo 77 delle NTO

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009

SOMMARIO

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | PREMESSA | pag. 2 |
| 2. | OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE "NON SOSTANZIALE" AL PI | pag. 3 |
| 3. | CONCLUSIONI | pag. 4 |

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate di seguito si ritiene che la **Variante puntuale ai sensi dell'art. 77 delle NTO del PI** in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

Si rinvia alla documentazione di variante al PI, costituita dalla Relazione con i relativi Allegati cartografici e normativi.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA “NON SOSTANZIALE” AL PI

La presente Variante parziale e puntuale al PI ha la finalità di dare conformità urbanistica all'intervento di riqualificazione dell'ex caserma dei carabinieri, attualmente utilizzata come magazzino/archivio comunale.

La variante consiste nell'individuazione di una specifica **zona Fb/9.1** all'interno della vigente zona Fb/9 e la predisposizione di una apposita scheda normativa **SN 47**. Tali modifiche sono ritenute necessarie per consentire l'intervento di riqualificazione edilizia volto all'inclusione, alla coesione e al sostegno di persone vulnerabili.

La Relazione e gli elaborati allegati alla Variante al PI documentano in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi alle modifiche apportate, deducendo che non sussistono elementi ostativi, sia in relazione alla conformità urbanistica, sia ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio.

Come si evince dal contenuto essenzialmente normativo della presente variante al PI non viene minimamente influenzato l'equilibrio idraulico del territorio comunale.

Le modifiche contenute nella Variante puntuale al PI risultano perfettamente in armonia con gli obiettivi del PAT. Non essendo previsti incrementi di carico insediativo aggiuntivo, la Variante risulta compatibile e sostenibile.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione attuativa, nella progettazione delle opere di urbanizzazione, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e dal Consorzio di Bonifica competente, che hanno interessato il territorio di Susegana.

In particolare si richiamano le prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o Varianti, che risultano utili ed opportune anche in questa occasione, ed in particolare

- il parere del Genio Civile, prot. n. 127402/63.05 del 16.03.2012 (PAT);
- il parere del Consorzio di Bonifica Piave, prot n. 3240 del 22.02.2017 (PI);
- il parere del Genio Civile, prot. n. 90342 del 06.03.2017 (PI).

3. CONCLUSIONI

In ragione della natura della Variante e, in particolare

- visto il contenuto della modifica cartografica/normativa introdotta dalla Variante “non sostanziale” puntuale al PI;
- considerata la superficie dell’area di modifica/intervento, inferiore a 1.000 mq;
- verificato che la modifica è finalizzata a favorire un intervento di riqualificazione di un immobile esistente situato all’interno del tessuto urbanizzato di Susegana senza previsione di capacità edificatoria aggiuntiva;
- vista la non alterazione delle previsioni insediative comunali previste dalla Variante “non sostanziale” al PI;
- tenuto conto che la Variante “non sostanziale” al PI non comporta alcun incremento di carico insediativo significativo, né nuove previsioni e/o nuova occupazione di suolo;
- valutato che non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- considerato che per tutte le aree con capacità edificatoria vigente il rilascio del Permesso di Costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

SI ASSEVERA

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322/2006, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante “non sostanziale” al Piano degli Interventi del Comune di Susegana, ex art. 77 delle NTO, non comporta alterazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Treviso, novembre 2023

In fede:

dott. pianif. Matteo Gobbo

